



**UFFICIO DI SORVEGLIANZA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI UDINE**

Via della Prefettura 15 - tel. 0432 814666 - fax 0432 814697

[uffsorv.udine@giustizia.it](mailto:uffsorv.udine@giustizia.it)

**3345/2014 SIUS.**

N° \_\_\_\_\_ Ord.

**IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA**

**VISTI** gli atti del procedimento avente ad oggetto:

**RECLAMO RISARCITORIO (art. 35-ter, L. 26 luglio 1975, n. 354)**

formulato, ai sensi dell'art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, da:

**B. S.**, nato a S. il xxx xxx xxx, attualmente detenuto presso la CC Tolmezzo;

sciogliendo la riserva di decidere formulata all'odierna udienza, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

1. Con reclamo formulato personalmente, il detenuto in epigrafe generalizzato ha proposto reclamo ai sensi degli artt. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario), ritenendo violato, per effetto di condizioni detentive contrarie alla dignità della persona, l'art. 3 CEDU.

2. Nell'evocato atto introduttivo dd. 02.07.2014, integrato da nota in data 23.07.2014 e quindi da ulteriore memoria in data 26.03.2015, l'interessato dichiara di essere stato detenuto presso gli istituti di Augusta, Siracusa, Caltanissetta, Palermo "Pagliarelli", Catania "Piazza Lanza", Catanzaro e dal 04.02.2009 fino alla data odierna presso la CC Tolmezzo, descrivendo il numero e la tipologia di arredi presenti presso le camere detentive ove è stato ristretto e il numero di compagni con i quali ha convissuto, allegando di non avere mai goduto dello spazio minimo detentivo riconosciuto dal Giudice europeo e chiedendo il riconoscimento della pretesa risarcitoria consistente nella riduzione proporzionale della pena residua da espiare nei termini di legge.

3. La Direzione della CC Tolmezzo ha dimesso memoria nella quale chiede in via preliminare sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso risarcitorio *de quo*, stante la genericità delle allegazioni e delle indicazioni offerte dall'interessato. Questo Giudice ritiene che l'istanza risarcitoria qui in esame non possa ritenersi inammissibile, stante la circostanza che il soggetto ha assolto all'onere di allegazione che incombe all'istante nelle materie affidate al governo della magistratura di sorveglianza. Invero, poiché nel vigente sistema processuale come, fra l'altro, si desume, per la fase esecutiva, dal disposto dell'art. 666, comma quinto, cod. proc. pen., non sussiste un onere probatorio a carico

(dell'imputato o) del condannato che invochi un provvedimento giurisdizionale per se' favorevole ma, al piu', soltanto un onere di allegazione, cioe' un dovere di prospettare ed indicare al giudice i fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all'autorità giudiziaria il dovere di procedere ai relativi accertamenti, deve escludersi che chi proponga istanza risarcitoria ai sensi dell'art.35-ter, ord. penit., sia tenuto ad allegare la relativa documentazione. Più specificamente, poi, la presenza di un tale onere non può certo desumersi dall'art.35-ter della legge 26 luglio 1975, n.354, aggiunto dall'art.1, d.l. n. 92/14, il quale nulla dispone, appunto, circa specifici oneri probatori in capo all'interessato. Nelle materie della sorveglianza, in definitiva, incombe al soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole, solo un onere di allegazione, cioè un dovere di prospettare e di indicare al giudice i fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi alla autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti (Cass. pen., Sez.V, 18 gennaio 2000, n.4692, Sciuto, CED), non dunque l'onere di indicare specificamente gli elementi di fatto o di diritto che saranno oggetto del giudizio di merito, essendo di norma sufficiente la mera indicazione del beneficio richiesto. Sarà poi compito della magistratura di sorveglianza verificare se detto beneficio può essere concesso ed acquisire gli elementi utili per la decisione (Cass. pen., Sez. I, 9 agosto 1996, n.4133, Marforio, CED). Nel caso di specie, l'istante ha indicato precisamente i periodi detentivi cui si riferisce la domanda; le carceri ove questi sono stati trascorsi; e, sia pure sommariamente, le condizioni di sovraffollamento cui egli è stato sottoposto. Ne consegue che, nella fattispecie, l'obbligo di allegazione può ritenersi assolto.

4. In via preliminare, si osserva che, nella fattispecie, l'interessato aziona, mediante lo strumento del reclamo ai sensi della disposizione dell'art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, una tutela "compensativa" e specifica prevista dalla richiamata disposizione penitenziaria, in relazione al ristoro del danno esistenziale asseritamente subito in relazione a violazioni dei propri diritti inerenti al trattamento penitenziario somministratogli nel corso della pregressa detenzione. Nella fattispecie, pertanto, viene in rilievo il profilo risarcitorio, in relazione al danno non patrimoniale che l'interessato afferma di avere patito a causa del comportamento dell'Amministrazione penitenziaria.

5. La norma dell'art. 35-ter invocata dal reclamante prevede che qualora il ricorrente sia stato detenuto "in condizioni di detenzione tali da violare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali... come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, su istanza presentata dal detenuto ...il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito pregiudizio". Lo specifico rimedio risarcitorio esperibile ai sensi dell'art.35-ter, ord.penit., di fronte al giudice di sorveglianza è soggetto a un duplice presupposto, ben definito dall'architettura normativa. Il ricorso è, anzitutto, testualmente collegato – nell'ipotesi disciplinata al comma 1 della norma in esame - alle situazioni indicate nell'art. 69, comma 6, lett. b), della medesima legge: ad un contesto, dunque, di accertata sussistenza di un pregiudizio afferente alla violazione del diritto fondamentale, quale sancito dall'art. 3 CEDU. Il riferimento portato dalla nuova disciplina del rimedio risarcitorio alla disposizione della legge penitenziaria di cui all'art. 69, cit., costituisce un ulteriore limite alla competenza del magistrato di sorveglianza in relazione all'applicazione dello specifico rimedio risarcitorio in esame, poiché precisa *per tabulas* che la lesione accertata, per fondare una pronuncia di addebito a carico dell'Amministrazione

penitenziaria suscettibile di risarcimento, deve consistere in un pregiudizio << attuale e grave >> della posizione soggettiva del soggetto detenuto o internato (art. 69, comma 6, lett. b), ord. penit.). Fuoriescono, pertanto – a parere di questo Magistrato - dal concetto di “attualità del pregiudizio” sia le eventuali violazioni al diritto convenzionale subite in relazione a detenzioni pregresse rispetto all’attuale vicenda esecutiva (sofferte, cioè, in forza di titoli esecutivi diversi da quello attualmente in esecuzione, ovvero periodi presofferti separati dalla detenzione attuale da una soluzione cronologica che ne ha interrotto la continuità); sia le violazioni che, pur correlate a detenzione riferibile all’esecuzione in corso al momento della domanda, non siano tuttavia attuali poiché *medio tempore* oggetto di risarcimento davanti al giudice civile ovvero indennizzate dalla Corte europea ai sensi dell’art. 41 della CEDU, ovvero ancora si riferiscano a pregiudizio non ancora concreto e attuale poiché proiettato nel futuro della esecuzione in corso. Con riferimento al requisito dell’“attualità” del pregiudizio sussistente, si osserva inoltre che l’art. 35-ter comma 1 ord. penit, nel delineare la materia di competenza del magistrato di sorveglianza, richiama il «pregiudizio di cui all’art. 69 comma 6, lett. b)», che è ivi qualificato «attuale e grave». Il requisito dell’“attualità” starebbe a significare che la competenza del magistrato di sorveglianza perdura sino a quando perdura il trattamento lesivo. Occorre, tuttavia, osservare che, anche leggendo l’istituto in termini rigorosamente civilistici, il pregiudizio è l’effetto dell’attività lesiva e, anche quando quest’ultima sia cessata, rimane “attuale” sino a quando non è risarcito, come la stessa Corte europea ha più volte ribadito. Ne consegue che il magistrato di sorveglianza è competente a decidere anche quando la condizione detentiva contraria all’art.3 CEDU sia venuta meno, e che quando l’evocato art. 69, comma 6, lett. b) parla di “pregiudizio attuale” intende impropriamente, ma sicuramente riferirsi alla permanenza della situazione lesiva, che il magistrato di sorveglianza, a seguito di azione inibitoria ai sensi dell’art. 35-bis ord. penit., può essere chiamato a rimuovere. Ed è in questa accezione che, *per relationem*, deve intendersi il concetto di attualità del pregiudizio “importato” nell’art.35-ter ord. penit. In merito al parametro della gravità del pregiudizio *de quo*, va considerato che la Corte europea, con recente arresto in tema di accertamento delle condizioni detentive tali da costituire violazione dell’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ha affermato il principio che la mancanza di spazio sufficiente all’interno delle camere di pernottamento inferiore a 3 mq non integra automaticamente un trattamento inumano e degradante, la cui sussistenza va, invece, verificata sulla base del livello minimo di gravità che il maltrattamento deve avere raggiunto, alla luce della durata del medesimo e in seguito alla verifica della sussistenza di eventuali ulteriori elementi che possono, nel caso concreto, avere aggravato il livello inevitabile di sofferenza e umiliazione derivante dalla condizione di restrizione carceraria, quali le carenze logistiche (mancanza di acqua calda, di illuminazione e di ricambio dell’aria) o trattamentali (quali l’assenza di opportunità ricreative, culturali e lavorative interne all’istituto penitenziario) che hanno caratterizzato la detenzione del soggetto (Corte EDU, Sez. I, sent. 12 marzo 2015, *Mursic vs Croazia*, ric. n. 7334/13).

6.L’art.35-ter individua il pregiudizio oggetto del rimedio compensativo *de quo* circoscrivendone il perimetro sia sotto il profilo temporale (il pregiudizio deve essere stato sofferto per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni), sia sotto quello delle caratteristiche concrete del medesimo (la detenzione deve essere stata tale da violare l’art. 3 della Convenzione EDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo).

Sotto quest'ultimo aspetto, il rinvio deve, dunque, intendersi come un riferimento preciso alla nozione di "detenzione inumana e degradante" rinvenibile nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, precisamente richiamata dal d.l. 92/2014. La Corte Europea ha individuato il contenuto dell'art. 3 CEDU: "Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti" quale istituto applicabile anche alla persona detenuta, che appare anzi bisognosa di una tutela maggiore in relazione alla vulnerabilità della sua condizione, che la pone in posizione di totale sottoposizione alla responsabilità statale. In tale contesto si è affermato che le modalità di esecuzione della detenzione debbono essere compatibili con il rispetto della dignità umana e non devono sottoporre l'interessato ad uno stato di sconforto o ad una prova d'intensità eccedente il livello di sofferenza che inevitabilmente deriva dalla restrizione, avuto anche riguardo alla tutela della salute ed al benessere del detenuto, che debbono essere adeguatamente assicurati.

6.1. Più specificamente, la Corte ha sostenuto che il patologico fenomeno del sovraffollamento carcerario, ove sia grave, è elemento sufficiente a integrare la violazione dell'art. 3 cit. ed in tal senso, pur a fronte di una valutazione compiuta dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura per cui, nelle celle destinate a ospitare più persone, è auspicabile che ciascun detenuto disponga di uno spazio non inferiore a 4 mq, ha riconosciuto che ove lo spazio concesso ad una persona sia inferiore a 3 mq la violazione sussiste una "forte presunzione" di violazione dell'art. 3 CEDU, mentre, ove lo spazio sia compreso tra i 3 ed i 4 mq, occorre prendere in considerazione altri profili significativi concernenti la possibilità di utilizzare servizi igienici riservati, areazione disponibile, accesso alla luce ed all'aria naturali, qualità del riscaldamento e rispetto delle esigenze sanitarie di base (*Karalevicius c. Lituania* del 2005, *Kantjrev c. Russia* del 2007 e, per l'Italia, con la sentenza *Sulejmanovic* del 16-7-2009, poi seguita dall'arresto *Torreggiani* dell'8-1-2013 e, in materia più strettamente connessa alle condizioni di salute dei ricorrenti, *Tellissi c. Italia* sempre del 2013). In altri termini, in tema di accertamento delle condizioni detentive tali da costituire violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, la mancanza di spazio sufficiente all'interno delle camere di pernottamento inferiore a 3 mq non integra automaticamente un trattamento inumano e degradante, la cui sussistenza va, invece, verificata sulla base del livello minimo di gravità che il maltrattamento deve avere raggiunto, alla luce della durata del medesimo e in seguito alla verifica della sussistenza di eventuali ulteriori elementi che possono, nel caso concreto, avere aggravato il livello inevitabile di sofferenza e umiliazione derivante dalla condizione di restrizione carceraria, quali le carenze logistiche (mancanza di acqua calda, di illuminazione e di ricambio dell'aria) o trattamentali (quali l'assenza di opportunità ricreative, culturali e lavorative interne all'istituto penitenziario) che hanno caratterizzato la detenzione del soggetto (CEDU, Sez. I, sent. 12 marzo 2015, ric. n. 7334/13, *Muršič c. Croazia*, cit.).

6.2. In ordine al calcolo delle dimensioni della camera detentiva le pronunce della CEDU non forniscono univoci riferimenti soprattutto concernenti l'eventuale computo nei mq a disposizione del detenuto in cella multipla del locale bagno eventualmente annesso e lo scomputo degli arredi fissi e/o mobili che ingombrano inevitabilmente il locale detentivo. Su entrambi i profili, tuttavia, la giurisprudenza nazionale ha iniziato ad elaborare alcune condivise *guidelines* interpretative già prima dell'introduzione dei rimedi di matrice europea di cui agli artt. 35-bis e 35-ter, ord. penit., nell'ambito di provvedimenti inibitori nei confronti delle determinazioni dell'Amministrazione penitenziaria. In questo quadro è

necessario richiamare il testo dell'art. 7, d.p.r. n. 230/2000, che esplicita che "i servizi igienici sono collocati in un vano annesso alla camera", con ciò determinando una netta demarcazione tra il vano adibito alle attività ed al riposo del detenuto e quello preposto all'igiene personale. La disposizione del regolamento esecutivo, pur lungamente non eseguita in alcuni istituti penitenziari italiani, fissa dunque un preciso obbligo di annesso il locale bagno alla stanza detentiva, con evidente giovamento per le condizioni di vita della persona ristretta, e tuttavia con ciò segnala la necessità di considerare come distinti la prima dalla seconda. Ne discende che il riferimento effettuato dalla Corte ai mq a disposizione dell'interessato nella cella collettiva (comunque distinta dal bagno in alcune sentenze della Corte europea: si veda al proposito gli arresti *Sulejmanovic* del 2013 e *G. c. Italia* del 2014) sia calato nella normativa nazionale tenendo conto unicamente degli spazi rivolti alle attività ed al riposo come a quelli che non possono essere inferiori a 3 mq pro capite.

6.3. In relazione alle suppellettili, invece, ha avuto modo di pronunciarsi con un lungo ed argomentato *obiter dictum* la Cassazione italiana nella sentenza n. 5728/2014 che ha ritenuto che il magistrato di sorveglianza si fosse "esattamente uniformato al criterio stabilito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella citata sentenza pilota *Torreggiani*, avendo scomputato dalla superficie lorda della cella del reclamante lo spazio occupato dall'arredo fisso dell'armadio allocato nel vano". Dunque, per effettuare il computo tenendo anche conto dell'insegnamento della S.C., occorre scomputare dallo spazio disponibile per ciascun detenuto ristretto in una determinata camera detentiva quello ingombro dagli arredi fissi (armadi o stipetti), mentre potrà ritenersi funzionale alla vivibilità dell'ambiente ed utilizzabile in concreto lo spazio occupato dal letto e dagli arredi mobili come sedie e tavolo.

6.4. Va, inoltre, rilevato che la normativa statale non prevede alcun requisito dimensionale delle celle detentive con riferimento al numero dei detenuti collocati, la cui applicazione possa soccorrere nel vaglio dell'istanza. Unico criterio per l'esame della doglianza è fornito dalla giurisprudenza della CEDU che in più occasioni ha affermato che uno spazio personale per i detenuti nelle celle inferiore ai 3 mq costituisce di per sé, pure in assenza di altri fattori ambientali negativi, una *strong presumption* di violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, costituendo livello non accettabile di sofferenza inerente alla detenzione (CEDU, Sez. I, sent. 12 marzo 2015, ric. n. 7334/13, *Muršič c. Croazia*, cit.). In applicazione di tale criterio è stata, pertanto, disposta istruttoria finalizzata all'acquisizione delle dimensioni delle celle, secondo il criterio per cui lo spazio disponibile consiste nell'area della cella misurata in pianta, con esclusione dell'area destinata a bagno e di quella occupata dagli arredi fissi (CEDU, sent. *Torreggiani c. Italia*, pag. 16: "*Cet espace, déjà insuffisant, était par ailleurs encore restreint par la présence de mobilier dans les cellules*"). Si osserva, inoltre, che il detto criterio (scomputo dallo spazio disponibile del mobilio non amovibile da individuarsi negli armadi e/ stipetti) ha trovato piena conferma nella pronuncia della Corte di cassazione del 19 dicembre 2013, n. 5728, Berni. Viceversa non saranno detratti gli spazi occupati da letti e tavoli, in quanto arredi necessari per lo svolgimento di funzioni vitali.

7. Alla luce di tali premesse di ordine generale, occorre procedere all'esame della documentazione pervenuta dagli istituti penitenziari ove l'interessato è stato ristretto, richiesta mediante istruttoria promossa dall'Ufficio sulla base delle allegazioni dell'istante che, peraltro, la stessa CEDU ritiene sufficienti a integrare un principio di prova, ove

specifiche e qualora non contraddette da precise controdeduzioni dell'Amministrazione penitenziaria, in deroga al principio ordinario di riparto dell'onere della prova. Sul profilo qui in rilievo si premette che verrà adottato, in ossequio al principio indicato dalla Corte EDU nel già evocato arresto *Torreggiani c. Italia* in relazione all'onere della prova in contesti ove sussiste una particolare vulnerabilità della persona che si trova sotto il controllo esclusivo degli agenti dello Stato, il criterio probatorio per cui, in mancanza di puntuali riscontri e spiegazioni da parte dell'Amministrazione in relazione alle richieste istruttorie diramate da questo Giudice, non è dato rigettare la doglianza del reclamante e il caso va esaminato sulla base delle circostanze dedotte dal reclamante (par. 72, sent. *Torreggiani* cit.).

8. I dati contenuti nel ricorso, inerenti la cella occupata e la condizione di condivisione con altri detenuti consentono di qualificare la doglianza e individuare l'oggetto del ricorso con riferimento al fenomeno del sovraffollamento e, quindi, della limitatezza dello spazio vitale fruito entro la cella detentiva. Le indagini hanno, pertanto, principalmente riguardato le dimensioni degli ambienti in cui il soggetto si è trovato detenuto, il numero degli occupanti della camera detentiva, le condizioni complessive del trattamento penitenziario di cui l'interessato ha potuto concretamente fruire.

9. Nel corso dell'attuale esecuzione, decorrente senza soluzioni di continuità dall'08.02.06 in forza del titolo definitivo di cui a provv. cumulo PG Catania dd. 06.08.09 e provv. di rideterminazione della pena del PG Catania dd. 18.5.10). Nel corso di tale periodo il soggetto è stato ristretto presso gli istituti di Catania, Caltanissetta, Catanzaro, Siracusa, Augusta, Palermo "Pagliarelli" e Tolmezzo.

10. In via preliminare, si rileva che la Direzione dell'istituto di Tolmezzo ha eccepito l'avvenuta prescrizione quinquennale della pretesa risarcitoria (nota CC Tolmezzo dd. 07.04.2015). Al proposito, con riguardo all'operatività dell'istituto della prescrizione nell'ambito della materia regolata dall'art. 35-ter, ord. penit., si osserva che la detta eccezione è inammissibile, poiché formulata da soggetto che può stare in giudizio al solo fine di presentare richieste o memorie (come espressamente stabilisce la procedura di cui all'art.35-bis, comma 1, ord. penit., da ritenersi disposizione processuale speciale, applicabile al presente giudizio), ma non di sollevare eccezioni processuali, facoltà che sarebbe consentita, ai sensi del R.D.1161/33, all'Avvocatura dello Stato (cui peraltro è stato notificato rituale avviso della presente procedura), ragion per cui non pare conferente il richiamo operato dalla direzione penitenziaria alla disposizione dell'art. 2 del detto regio decreto. Peraltro, si osserva che, anche nel merito, la detta eccezione non appare fondata. Occorre invero rilevare, al proposito, che l'istituto introdotto dall'art. 35-ter, ord. penit., per le caratteristiche peculiari con le quali il legislatore ha voluto predisporre uno strumento compensativo del pregiudizio subito per violazione dell'art. 3 CEDU (competenza del magistrato di sorveglianza e non del giudice civile; sganciamento da ogni formalismo con riguardo alla domanda introduttiva ed al suo corredo probatorio; assenza di qualsivoglia richiamo alla disciplina civilistica in materia di assunzione e valutazione delle prove; assenza di qualsiasi riferimento alla "condanna" del soccombente; assenza di una disciplina delle spese, e così via) che, lungi dal costituire un istituto di natura civilistica, assimilabile ad un'azione di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., si configura piuttosto come un rimedio di natura indennitaria, perfettamente assimilabile al ristoro che il soggetto può conseguire, per analoghi motivi, di fronte agli organi di giustizia europei. Ne consegue, per tale ragione, che non è applicabile al reclamo di cui

all'art. 35-ter ord. penit., il compendio di istituti civilistici quali la prescrizione del diritto o la compensazione dell'indennità eventualmente accordata dal giudice con altri debiti erariali (quali a es. le obbligazioni derivanti dal mantenimento in carcere ovvero dal pagamento delle spese processuali).

11. All'udienza del 23.4.2015, l'interessato ha ribadito la richiesta che fosse valutata la detenzione espiata tra il 1996 e il 2004 e per tale motivo la trattazione è stata rinviata per consentire alle parti di esprimere le proprie deduzioni in merito a tale periodo detentivo. Al proposito, la direzione della CC Tolmezzo ha eccepito che la detta detenzione non si riferisce all'attuale segmento esecutivo, e pertanto non può formare oggetto di doglianza nella presente procedura. Dalla posizione giuridica in atti emerge effettivamente che il soggetto ha fatto ingresso in istituto dalla libertà il giorno 08.02.2006 e che da tale data egli è ininterrottamente detenuto. Il periodo compreso tra il 1996 e il 2004 si riferisce pertanto ad un periodo presofferto, separato da una protratta soluzione di continuità con l'attuale esecuzione. Ne deriva, sulla base delle considerazioni generali già espresse nei paragrafi che precedono, che in relazione a tale periodo l'istanza non può essere qui valutata, riferendosi a segmento detentivo il cui eventuale pregiudizio non potrebbe considerarsi, per le sopra esposte considerazioni, "attuale".

12. Nel merito, la domanda è pertanto valutabile con riferimento alla detenzione decorrente dall' 08.02.06. Con riferimento al periodo detentivo espiato presso la CC Catania "Piazza Lanza" (08.02.06-04.04.07), la direzione penitenziaria competente ha trasmesso relazione dalla quale emerge che il soggetto è stato ristretto in una camera di superficie, escluso il bagno, di mq 18,03 (reparto "Simeto"), ovvero in una camera di superficie, escluso in bagno, di mq 23 (reparto "Amenano"). Ciascuna camera detentiva è dotata di due ampie finestre, ed un'altra finestra si trova all'interno del bagno. Il detenuto ha potuto fruire di 4 ore/die di passeggi all'aperto. Nel corso della detenzione a Catania, il soggetto è stato preso in cura dallo psichiatra, ha partecipato a varie attività trattamentali (corso lavorazione dei tappeti, torneo di scacchi, corso di drammatizzazione, progetto di avvio al lavoro: rel. CC Catania dd. 22.08.14). Egli inoltre, ha rifiutato il lavoro di scopino, ma ha potuto recarsi per 70 volte al campo sportivo. Con riferimento agli spazi detentivi personali a disposizione, risulta dalla relazione della CC P.za Lanza dd. 21.08.14 che il soggetto è stato detenuto con un numero di altri detenuti oltre la capienza massima consentita per i seguenti periodi: 08.02.06-21.02.06 e 09.03.07-04.04.07. Con riguardo al primo periodo detentivo, risulta che questo è consistito in complessivi gg. 14 di detenzione, non attingendo pertanto quella soglia minima (gg. 15) che il legislatore ritiene condizione integrante la violazione dell'art. 3 CEDU. In relazione al secondo periodo detentivo, esso è stato più prolungato che, pur essendo stato il soggetto ristretto in spazi detentivi inferiori alla soglia consentita, essendo stata superata la capienza massima della camere detentiva, nondimeno, il complesso delle offerte trattamentali sopra precisate di cui il detenuto ha potuto fruire, unitamente al non prolungato periodo di detenzione in spazi inferiori al consentito, fa ritenere che non si sia verificato un pregiudizio di gravità tale da integrare una violazione della norma europea. Ne consegue che il detenuto, per tutto il periodo in cui è stato detenuto presso la CC Catania non ha subito un pregiudizio risarcibile ai sensi dell'art. 35-ter, ord. penit.

13. Con riferimento alla detenzione subita presso la CC Catania "Bicocca" (22.1.08-10.2.08), la competente direzione penitenziaria ha dimesso relazione dalla quale risulta che il soggetto è stato detenuto con altro compagno in una camera detentiva dalle dimensioni

nette di mq 9,066, e dunque che egli ha fruito di spazi detentivi sicuramente superiori a 3 mq. Dal momento che il reclamo del detenuto contesta la ritenuta insufficienza degli spazi minimi "vivibili", ne consegue che, sotto tale profilo, non risulta violato l'art. 3 CEDU.

14. Con riferimento alla detenzione espiata presso la CC Siracusa (12.5.07-18.5.07 e 6.10.07-12.10.07), la direzione penitenziaria competente, con nota in data 10.12.14, in atti, conferma che il detenuto ha fruito di spazi inferiori ai 3 mq. Peraltro, la nota integrativa pervenuta dalla CC Siracusa in data 04.06.15 precisa che nel blocco alta sicurezza il numero massimo di detenuti ubicati per stanza è stato di 3 persone. Considerando che le dimensioni delle camere sono di circa mq 18 (incluso il bagno) risulterebbe pertanto rispettato il limite dello spazio detentivo pro capite di 3 mq. Precisamente, dal prospetto allegato risulta che il reclamante è stato detenuto in camere detentive in cui il rapporto superficie (bagno escluso) /nr occupanti si è sempre mantenuto entro il ridetto limite europeo. Alla luce del contrastante tenore delle relazioni acquisite, e dell'assenza di elementi probatori prodotti dal reclamante e considerato che il numero di giorni per i quali vi sarebbe stata detenzione in spazi personali inferiori alla soglia europea nei due periodi sopra indicati è inferiore al limite che la legge ha stabilito affinché sia integrata la violazione dell'art. 3 CEDU, non può ritenersi provata la sussistenza della violazione dell'art. 3 CEDU.

15. Con riguardo alla detenzione sofferta presso la CC Palermo "Pagliarelli" (4.4.07-22.12.08), la competente direzione penitenziaria ha trasmesso una relazione dalla quale risulta che la superficie delle camere detentive è di mq 12,25, compreso il bagno. Il detenuto ha sempre condiviso la cella con un unico altro compagno. Il detenuto, nel proprio reclamo, afferma che le celle erano di 9 mq circa, al lordo dell'arredo. In difetto di precisazioni dell'amministrazione, si ritiene pertanto quella indicata dal detenuto la superficie lorda della cella, dalla quale si deduce, secondo i criteri già indicati ai par. 6 e ss., l'ingombro degli arredi fissi (stipetti), che, in difetto di indicazioni delle parti, si presumono delle dimensioni standard (m.0.70). Inoltre, nel corso della detenzione espiata presso la CC Palermo "Pagliarelli", il soggetto ha potuto fruire di 4 ore/die ai passeggi, della saletta di socialità, ed inoltre ha espletato due turni di attività lavorativa e un corso di ceramica. Ne consegue che, con riferimento alla detenzione subita presso la CC Palermo "Pagliarelli", risulta che il detenuto abbia fruito di spazio vivibile pro capite superiore alla soglia minima di matrice europea, e che abbia fruito di alcune offerte trattamentali che hanno contribuito ad attenuare la sofferenza della detenzione, del che è esclusa la violazione dell'art. 3 CEDU.

16. Con riferimento al periodo detentivo espiato presso la CC Catanzaro (22.12.08-04.09.09), dalla relazione dimessa dalla Direzione penitenziaria di quell'istituto (rel. CC Catanzaro dd. 26.08.14 e dd.03.09.14), emerge che il detenuto è stato ristretto sempre da solo o in compagnia di un solo altro detenuto, in una camera detentiva di superficie lorda pari a mq 8,05, al netto del bagno, così che, anche detratta la superficie corrispondente al mobilio di misura standard fornito dall'amministrazione, gli spazi vivibili residui sono superiori alla soglia minima europea (3 mq), calcolata secondo i parametri sopra indicati (parr. 6 e ss.). Con riguardo alle complessive condizioni detentive, la relazione citata riferisce che la permanenza all'aria aperta è garantita per quattro ore/die, la socialità per altre ore 1,30. Il detenuto inoltre ha potuto fruire di alcune opportunità trattamentali (rel. CC Catanzaro dd. 03.09.14). Alla luce dei dati forniti dall'amministrazione, in relazione ai quali il reclamante non ha fornito elementi oggettivi di fatto volti a confutarne la veridicità, si ritiene pertanto escluso il trattamento contrario all'art. 3 CEDU con



riferimento al periodo detentivo espiato presso la CC Catanzaro, atteso che il trattamento penitenziario somministrato al detenuto, quale emerge dalla citata relazione della Direzione penitenziaria, con possibilità di frequenza di attività trattamentali e di quotidiana permanenza all'aperto, appare tale da non violare l'art. 3 CEDU.

17. Con riguardo al periodo detentivo espiato dal 21.12.10 al 20.02.11 presso la CR Augusta, dove egli è stato trasferito a sua richiesta per avvicinamento colloqui, la Direzione penitenziaria competente ha trasmesso relazione dalla quale emerge che in quella sede il detenuto ha potuto accedere alla seguente offerta trattamentale: palestra, campo di calcio, saletta hobby e corsi scolastici, oltre alla effettuazione di attività lavorativa a turnazione (rel. CR Augusta dd. 3.10.14). Quanto al profilo dello spazio detentivo, la relazione del Comandante della CR Augusta dd. 9.9.14 riferisce che il soggetto ha occupato, nei periodi di interesse, la cella n. 18, dove è stato ospitato in compagnia di altri due detenuti un solo giorno, e di un altro compagno per il periodo fino al 29.12.10; e la cella n. 24, che ha occupato assieme ad altro detenuto dal 29.12.10 al 13.1.11, e dal 14.1.11 al 20.2.11 in compagnia di altre due persone. Entrambe le camere detentive misurano mq 8,88 al lordo del mobilio ed escluso il bagno. Dal momento che la Direzione non specifica le dimensioni del mobilio la cui superficie è detraibile (vedasi i criteri di calcolo di cui ai parr. 6 e ss.), si assume che quest'ultimo sia di dimensioni standard (comportanti cioè un ingombro di mq 0,170 cad.). Ne deriva che, sulla base del computo aritmetico  $[8,88 - (0,170 \times \max 3 \text{ armadi pari a mq } 0,51) = \text{mq } 2,79]$ , del che emerge che, con riferimento ai periodi in cui il soggetto è stato ristretto presso la CR Augusta in compagnia di altri due concellini, egli ha subito un trattamento penitenziario che gli ha consentito spazi detentivi personali inferiori alla soglia minima di matrice europea con riferimento al periodo. Alla luce della relazione de qua, questo Giudice ritiene, pertanto, pienamente raggiunta la prova della sussistenza della violazione dell'art. 3 CEDU per il periodo detentivo 22.12.10 (gg.1) e 14.1.11-20.2.11 (gg. 38), sulla base della documentazione allegata. Da tali risultanze, emerge una situazione di sovraffollamento, il cui tasso qualifica la sussistenza della violazione dell'art. 3 CEDU, integrando un trattamento inumano e degradante, poiché dalla relazione della CR Augusta non emergono indicazioni precise sul tipo di offerta trattamentale di cui il soggetto ha potuto concretamente fruire (afferenti in particolare alle ore d'aria disponibili o alle ore di socialità, all'apertura delle porte della cella, alla quantità di luce e aria dalle finestre, al regime trattamentale effettivamente praticato in istituto in favore del soggetto). Per tali motivi, con riferimento al periodo 14.1.11-20.2.11, pari a gg. 38 di detenzione, risulta accertato il pregiudizio sofferto dal detenuto, considerate i complessivi parametri sopra illustrati riferiti agli spazi detentivi personali a disposizione, l'incertezza sulle offerte trattamentali concretamente avute a disposizione e la dimensione temporale della detenzione stessa, che si è protratta per oltre un mese. Per tale ultimo motivo, non si ritiene pregiudizievole ai fini che qui occupano l'isolato giorno 22.12.10, che configura una situazione del tutto isolata ed episodica.

18. Con riferimento alla detenzione espiata presso la CC Tolmezzo (dal 5.9.09 a tutt'oggi), il soggetto è stato ristretto sempre o in cella singola, con un altro compagno di detenzione o al più, per alcuni limitati periodi, con altri due concellini (rel. CC Tolmezzo dd. 02.10.14 e tabella dd. 01.10.14), in nessun caso fruendo di spazi detentivi vivibili inferiori ai 3mq pro detenuto, considerato che la camera detentiva misura 9,80 mq e dovendosi detrarre da tale superficie – alla luce dei criteri sopra illustrati (par. 6 e ss.) la sola superficie degli

armadietti (0,170 x max 3 occupanti = 0,51). Va inoltre considerato che, con riferimento al periodo detentivo sofferto presso la CC Tolmezzo, l'interessato ha potuto stabilmente fruire di almeno 8 ore /die di permanenza all'esterno della propria cella, e che ha avuto la possibilità di fruire di numerose attività trattamentali, puntualmente precisate nella relazione trasmessa dalla Direzione penitenziaria (corsi scolastici, corsi di formazione, laboratorio di teatro ed altro ancora: rel. CC Tolmezzo 19.8.14). Tali dati non sono smentiti dal reclamo del detenuto che, con riferimento all'istituto tolmezzino, si limita a contestare la carenza di spazio detentivo "vivibile" all'interno delle camere detentive. Ne consegue che, per tali periodi, non può essere accolta la richiesta risarcitoria del detenuto, poiché i disagi lamentati dal medesimo nella propria richiesta e nella memoria acquisita agli atti da un lato non attingono la soglia di gravità tale da integrare un trattamento inumano e degradante; dall'altro lato le opportunità trattamentali di cui il soggetto ha potuto fruire intervengono efficacemente a far ritenere non contraria all'art. 3 CEDU la detenzione dell'istante, nei periodi in cui egli è stato ristretto in spazi "vivibili" superiori ai 3 mq. Pertanto, con riferimento al periodo detentivo espiato presso la Cc Tolmezzo, il soggetto non ha, pertanto, subito un trattamento 'disumano e degradante' avendo a disposizione uno spazio detentivo vivibile concretamente superiore ai 3 mq, e potendo fruire di valide opportunità trattamentali, non ponendosi pertanto una questione di compatibilità della detenzione espiata con il criterio dell'art. 3 Convenzione EDU nonché con i principi di non disumanità della pena (art. 27 Cost.) e di rispetto della dignità della persona (art. 3 Cost.).

19. In conclusione il detenuto è stato detenuto in condizioni di violazione dell'art. 3 CEDU secondo i parametri indicati dalla Corte Europea per un totale di gg. 38 e la violazione si è protratta ben oltre il periodo minimo di gg. 15. Ne consegue l'ammissibilità e la fondatezza della domanda di risarcimento nella misura di giorni 1 ogni 10 di accertata detenzione in condizioni inumane e degradanti, in cui il soggetto ha sofferto, del che deve essere riconosciuta – in parziale accoglimento dell'istanza compensativa – una riduzione della pena attualmente in esecuzione per un totale di gg. 3 (non potendosi tenere conto del residuo di gg. 8 stante la rigida previsione di legge che impone uno stretto rapporto di 1 giorno di riduzione pena per ogni 10 gg. di accertata violazione). Con riferimento al residuo di gg. 8, si deve ritenere che in tal caso vada liquidata una somma per il numero di giorni eccedenti. Ancorché non espressamente prevista, tale soluzione sembra essere l'unica sistematicamente plausibile, non potendosi né disporre riduzioni di pena per frazioni di giorno (ipotesi esclusa dal disposto di legge), né lasciare senza risarcimento giorni di trattamento inumano soltanto perché non raggiungono il numero di dieci che consentirebbe di ridurre un giorno di pena (soluzione che si tradurrebbe in una denegata giustizia). D'altra parte, se il periodo di trattamento detentivo inumano è inferiore a quindici giorni (quindi anche a dieci) è previsto un risarcimento economico (comma 2, art. 35-ter ord. penit.), che va altresì disposto per i giorni di detrazione eccedenti quelli ancora da espiare (comma 3, art. 35-ter ord. penit.): non sarebbe costituzionalmente ammissibile una soluzione diversa per la situazione *de qua*. Ne consegue che deve essere riconosciuta la liquidazione monetaria nella misura di legge (8 euro/die) per gg. 8 e dunque la somma di euro 64,00.

20. L'istanza deve essere dichiarata inammissibile con riferimento alla detenzione espiata tra il 1996 e il 2004, poiché non riferibile ad un pregiudizio "attuale", e respinta per la parte restante, stante l'insussistenza della violazione dell'art. 3 CEDU.

**P. Q. M.**

**Sentito** il parere del P.M., esaminate le conclusioni delle parti che hanno concluso come in atti;

**Visti** gli artt. 35-ter della legge 354/1975, artt. 666, 678 c.p.p.;

**DICHIARA INAMMISSIBILE**

l'istanza con riferimento al periodo detentivo espiato tra il 1996 e il 2004;

**A C C O G L I E**

la domanda risarcitoria proposta dal detenuto in epigrafe generalizzato con riferimento ai periodi di detenzione espiati precisati nella parte motivata, per complessivi gg. 38 (trentotto) e, per l'effetto,

**R I D U C E**

a titolo compensativo ai sensi dell'art. 35-ter, ord. penit., la pena residua attualmente in esecuzione di cui al titolo in epigrafe indicato nella misura di gg. 3 (tre);

**D I S P O N E**

in favore di **B. S.**, in epigrafe generalizzato, la somma di euro 64,00 (sessantaquattro/00), a titolo di liquidazione pecuniaria del residuo pregiudizio sofferto (gg. 8) per violazione dell'art. 3 CEDU;

**R E S P I N G E**

nel resto l'istanza.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza, autorizzando notifica ex art. 148 comma 2bis c.p.p.

Udine, così deciso l'11.06.2015

**IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA**  
(dott. Fabio FIORENTIN)

Depositato in Cancelleria  
Udine,

Copia conforme all'originale.